



LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI/DELLE MSNA

*LINEE GUIDA PER IL
TERRITORIO DI TRIESTE*

Questi contenuti sono stati realizzati con il supporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Sono di esclusiva responsabilità del Consiglio Italiano per i Rifugiati e non riflettono necessariamente le opinioni dell'UNHCR

1 CHE COS'È LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Secondo il diritto internazionale gli Stati sono responsabili della protezione dei loro cittadini. Tuttavia, quando gli Stati non possono o non vogliono fornire tale protezione, i cittadini rischiano di subire violazioni dei loro diritti fondamentali tali da essere costretti a lasciare i loro Paesi e cercare protezione altrove. La comunità internazionale riconosce il diritto di tali persone ad essere protette.

La normativa internazionale di riferimento è la Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 che definisce il "rifugiato" e ne delinea i diritti. La Convenzione di Ginevra sancisce, innanzitutto, il principio di non refoulement, ossia il diritto di ogni rifugiato ad essere protetto contro il ritorno forzato (art. 33).

I principi della Convenzione sono stati ripresi nell'ordinamento europeo con la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, (rifusione Direttiva 2004/83/CE), recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 251 del 19 novembre 2007 (come modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18); e con la Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione Direttiva 2005/85/CE), recepita con il Decreto Legislativo 25 del 28 gennaio 2008 (come modificato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142).

In Italia e nell'Unione Europea, in base alla normativa citata, la Protezione Internazionale (di seguito PI) comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Si definisce **rifugiato** "chiunque, nel fondato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale e le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato".

La **protezione sussidiaria** può essere riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, se sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Sono considerati danni gravi: la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

I/Le minori stranieri/e non accompagnati/e (di seguito MSNA) possono essere soggetti/e a specifiche forme di persecuzione collegate alla loro età, vulnerabilità, mancanza di maturità e consapevolezza (1). Tuttavia, spesso, le loro specifiche esperienze di persecuzione non vengono prese in considerazione a causa di fattori quali l'età, il livello di maturità e sviluppo. I/le bambini/e e/o ragazzi/e possono non essere in grado di articolare le loro richieste di asilo come farebbe un adulto, e possono quindi aver bisogno di assistenza per farlo. I/Le MSNA sono portatori/portatrici di fattori di protezione specifici, multipli e paralleli e di specifiche garanzie, in particolare all'interno del percorso per determinare la protezione internazionale, che prevede garanzie procedurali e misure di protezione specifiche per i/le bambini/e e ragazzi/e.

Al fine di garantire il diritto dei/delle MSNA ad essere ascoltati/e e a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che li/le riguardano, è compito degli attori coinvolti nel sistema di protezione informarli sui loro diritti, doveri e percorsi amministrativi con un approccio child-friendly, ovvero in modo adeguato alla loro età e grado di sviluppo. Per raggiungere tale obiettivo, si svolgono colloqui individuali, indispensabili per individuare quale sia il percorso amministrativo più rispondente al superiore interesse del/della MSNA. Tali colloqui, svolti con un approccio dialogico e partecipativo, sono finalizzati a raccogliere informazioni sui motivi dell'espatrio e della separazione dai genitori, eventuali rischi o timori in caso di ritorno, sul contesto, anche familiare, di provenienza, rilevare eventuali bisogni specifici, includendo i bisogni di protezione sanitari, fisici, psico-sociali, materiali o di altro genere, e comprendere il punto di vista del/della MSNA rispetto ai percorsi possibili.

IL SUPERIORE INTERESSE DEL/DELLA MSNA

"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente" (art. 3 Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, di seguito CRC).

IL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato per i diritti dell'infanzia ha inserito il diritto all'ascolto e alla partecipazione tra i quattro principi generali che devono guidare l'azione degli Stati e di tutti gli attori coinvolti nella protezione dei/delle bambini/e e ragazzi/e, come previsto dall'art. 12 CRC.

L'ascolto delle opinioni del/della MSNA è un diritto e rappresenta un passaggio fondamentale nell'interpretazione e nell'attuazione di tutti gli altri diritti.

Dare informazioni chiare, accessibili e comprensibili rispetto all'età, alla maturità, al genere, alla cultura e alla lingua del/della MSNA, costituisce il prerequisito essenziale per una partecipazione effettiva e significativa.

(1) UNHCR "Linee Guida sulla Protezione Internazionale Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati": https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf

Le **componenti essenziali della comunicazione a misura di MSNA** sono:

- ambiente idoneo, in cui il/la bambino/a e/o ragazzo/a si senta al sicuro e a suo agio,
- formazione specifica del personale,
- ascolto attivo (contatto visivo, attenzione e interesse per quello che il/la MSNA dice) ed empatico (capacità di comprendere lo stato d'animo altrui, "mettersi nei suoi panni"),
- linguaggio semplice, chiaro e comprensibile,
- attenzione alla comunicazione non verbale (linguaggio del corpo e delle espressioni facciali, gioco, disegno),
- modi cordiali, rispetto, cura,
- tempo adeguato.

2 LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI CHIEDERE LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

2.1 Accesso alla procedura di Protezione Internazionale del/della MSNA all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale: rintraccio in frontiera, sul territorio, presentazione spontanea all'Autorità di pubblica sicurezza

La manifestazione della volontà di chiedere PI è il presupposto in virtù del quale una persona diventa richiedente asilo.

Quando il/la MSNA viene rintracciato/a in frontiera, sul territorio nazionale o si presenta spontaneamente alle Autorità di pubblica sicurezza (di seguito Autorità di PS), queste ultime procedono alla prima identificazione. Le condizioni sanitarie dei richiedenti asilo, rifugiati e migranti, inclusi i/le MSNA, al loro arrivo, sono spesso molto precarie a causa dei traumi sofferti durante il viaggio. La norma prevede quindi che le Autorità di PS, coadiuvate da mediatori culturali, possano procedere all'identificazione dei/delle MSNA, solo dopo che sia stata garantita l'immediata assistenza umanitaria (art. 19, c. 3, D. Lgs. 142/2015).

Se già durante la fase della identificazione, il/la MSNA manifesti un fondato timore di tornare nel Paese di origine (2), oppure se le Autorità di PS ravvisino un bisogno di PI da una serie di indicatori emersi durante il colloquio con il/la bambino/a e ragazzo/a (3) (artt. 6, c. 1; 26, c.1, D. Lgs. 25/2008), si procede secondo le fasi di seguito descritte.

Autorità di pubblica sicurezza:

- procede all'identificazione,
- individua l'eventuale bisogno di PI,
- informa i/la MSNA (art. 10 D. Lgs. 25/2008),
- raccoglie la volontà di chiedere la PI nella scheda identificativa,
- sospende il procedimento e dà immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni (di seguito Trib. Min.) per l'apertura della tutela e la nomina del Tutore volontario (di seguito Tutore) (art. 26, c. 5, D. Lgs. 25/2008)

N.B. per prassi, l'Autorità di PS dà comunicazione del rintraccio del/la MSNA alla Procura della Repubblica presso il Trib. Min. (di seguito Proc. Min.) per la richiesta al Trib. Min. di apertura della tutela e nomina del Tutore.

Ai/alle MSNA deve essere garantita l'assistenza del Tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda di PI (art. 19, c. 1; 26, c. 5, D. Lgs. 25/2008). Fino alla nomina del Tutore, le funzioni tutelari sono esercitate pro tempore dal responsabile della Struttura di accoglienza (di seguito Tutore provvisorio, ai sensi degli artt. 3, c. 1, Legge 184/1983 e 6, c. 3, Legge 47/2017).

- dà immediata comunicazione al Servizio Sociale dell'Ente locale affidatario del/della MSNA (di seguito Serv. Soc.) e, se previsto territorialmente, contatta il Soggetto convenzionato con il Serv. Soc. competente per il trasferimento del/della MSNA in una Struttura di accoglienza per il periodo della quarantena e, successivamente, nella Struttura di accoglienza per MSNA ordinaria (di seguito Struttura) (4).

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni:

- riceve la segnalazione del rintraccio del/della MSNA da parte dell'Autorità di P.S., verifica la correttezza della procedura di identificazione e procede alla richiesta al Trib. Min. di apertura della tutela e nomina del Tutore.

Tribunale per i Minorenni:

- provvede alla nomina del Tutore (art. 26, c. 5, D. Lgs. 25/2008).

(2) Non è richiesta una modalità né una forma particolare, tanto meno scritta. Ogni espressione di timore, di paura, di persecuzione, di grave danno in caso di rientro nel Paese di origine deve essere considerata una richiesta di protezione internazionale. Non occorre la pronuncia espressa della parola "asilo", "rifugiato", "protezione internazionale".

(3) Es. contesto geopolitico e sociale del Paese di provenienza, appartenenza a minoranze etniche, religiose, circostanze di arrivo, segni visibili sul corpo, manifestazioni di paura, ansia, ecc

(4) La norma prevede che l'Autorità di P.S. che riceve la domanda di PI di un/una MSNA informi immediatamente il Servizio Centrale del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione per l'inserimento del/della bambino/a o ragazzo/a in una delle Strutture per MSNA di tale sistema e che, nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento in una Struttura per MSNA del SAI, l'assistenza e accoglienza siano temporaneamente assicurate dalla Pubblica Autorità del Comune dove egli/ella si trova (art. 26, c. 6, D. Lgs. 25/2008). Attualmente l'accoglienza del/della MSNA sul territorio regionale è assicurata dall'Ente locale competente rispetto al luogo di rintraccio, il cui Serv. Soc. fa anche le segnalazioni al Servizio Centrale del SAI.

ACCESSO ALLA PI DEL/DELLA MSNA ALL'ATTO DELL'INGRESSO SUL TERRITORIO NAZIONALE: INDICAZIONI OPERATIVE

CHI	COSA	AZIONE	DESTINATARIO
MSNA	Accede alla PI all'atto dell'ingresso sul territorio nazionale	Riceve le informazioni e manifesta la volontà di accedere alla PI	Manifesta tale volontà all'Autorità di P.S.
AUTORITA' DI P.S./con il supporto del MEDIATORE CULTURALE	<p>Procede all'identificazione</p> <p>Riceve la manifestazione della volontà del/della MSNA di chiedere PI o individua eventuali necessità di PI del/della MSNA</p>	<p>Informa il/la MSNA</p> <p>Acquisisce la manifestazione di volontà</p> <p>Sospende il procedimento</p> <p>Predisporre l'accoglienza</p>	<p>Dà immediata comunicazione per la nomina del Tutore, la ratifica dell'affidamento e dell'accoglienza, a:</p> <p>-Proc. Min. di Trieste (civile.procmn.trieste@giustiziacert.it, massimiliano.viti@giustizia.it)</p> <p>Dà anche comunicazione, per garantire l'accoglienza del/della MSNA a:</p> <p>-Serv. Soc. del Comune di Trieste(ufficio.msna@comune.trieste.it) Soggetto convenzionato con il Comune di TS per la pronta accoglienza ed il trasferimento nelle strutture di quarantena e quelle ordinarie</p>
PROC. MIN.	Riceve la comunicazione del rintraccio del/della MSNA da parte dell'Autorità di PS	Verifica la correttezza della procedura di identificazione e richiede l'apertura della tutela e la nomina del Tutore	Trasmette i fascicoli dei procedimenti di apertura della tutela e nomina del Tutore e di ratifica dell'affidamento e dell'accoglienza per il/la MSNA al Trib. Min.
TRIB. MIN.	Riceve i fascicoli dei procedimenti di apertura della tutela e nomina del Tutore e di ratifica dell'affidamento e dell'accoglienza Tutore per il/la MSNA	Nomina il Tutore	Convoca il Tutore per l'udienza di giuramento

2.2 Accesso alla procedura di Protezione Internazionale durante la permanenza nella Struttura di accoglienza per MSNA

Spesso i/le MSNA non manifestano la volontà di chiedere PI all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale e hanno bisogno di un tempo di recupero delle energie fisiche e mentali per sostenere il colloquio con gli attori coinvolti nella loro protezione, ricevere le informazioni e partecipare così alle decisioni che li riguardano.

La manifestazione di tale volontà o l'emersione del bisogno di PI può quindi avvenire in un momento successivo all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale, durante i colloqui che si svolgono nella Struttura di accoglienza.

L'attuale normativa (art. 19 bis, c. 1, D. Lgs. 142/2015) prevede che il Personale qualificato della Struttura, alla presenza di un Mediatore culturale, svolga un colloquio con il/la MSNA, sotto la direzione dei Serv. Soc., coadiuvato, se possibile, da Enti con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei/delle bambini/e e ragazzi/e. Tale colloquio è volto ad approfondire la storia personale e familiare del/della MSNA e far emergere ogni altro elemento utile alla sua corretta identificazione e protezione (5).

Se durante i colloqui o successivamente, il/la MSNA manifesti la volontà di chiedere PI oppure se il Personale qualificato della Struttura/Tutore, anche provvisorio/Assistente sociale ravvisino, da una serie di indicatori (v. nota a piè di pagina n. 3), un bisogno di PI, si procede secondo le fasi di seguito descritte.

Operatore legale della Struttura di accoglienza del/della MSNA (con l'ausilio del Mediatore culturale) (6):

- informano il/la MSNA del diritto di accedere alla PI e della procedura di riconoscimento, anche attraverso l'utilizzo di materiale informativo multilingue specifico per bambini/e e ragazzi/e (7),
- verificano che il/la MSNA abbia manifestato la volontà di chiedere la PI all'atto del suo ingresso sul territorio nazionale (v. par. 2.1.),
- o raccolgono la manifestazione di volontà di chiedere la PI,
- inviano una email all'Ufficio Immigrazione della Questura (di seguito UI della Questura) competente per territorio per la richiesta di registrazione della domanda di PI, indicando anche la lingua madre del/la MSNA, utile per l'individuazione del Mediatore culturale, e il numero di telefono del Responsabile della struttura;
- segnalano alla Proc. Min. l'eventuale mancata nomina del Tutore, mettendo in copia conoscenza il Serv. Soc.

(5) Si veda, in particolare: UNHCR, Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati ospitati nelle strutture di prima accoglienza: <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Procedure-Operative-Standard-Informazione-e-Supporto-Legale.pdf>

(6) Trattasi dei soggetti minimi che svolgono il primo colloquio con il/la MSNA. Ad essi, come previsto dalla norma, possono eventualmente aggiungersi Assistente sociale, rappresentante dell'Ente di tutela, Tutore, anche provvisorio, Psicologo. Anche nella composizione dell'equipe che svolge i colloqui con il/la bambino/a e/o ragazzo/a, deve tenersi conto del suo superiore interesse e di eventuali bisogni specifici. La mancanza di alcuni soggetti come la presenza di un numero eccessivo di soggetti può, infatti, compromettere il buon esito dell'esito dei colloqui.

(7) Per una lista di materiali informativi plurilingue, e a misura di bambini/e e ragazzi/e, si veda: <https://www.unhcr.org/it/informazioni-a-misura-di-bambini-e-ragazzi/>; <https://www.cir-onlus.org/2019/09/03/sei-arrivato-in-italia-la-brochure-informativa-realizzata-da-cir-e-unhcr-per-msna-che-arrivano-in-italia/>

Ufficio Immigrazione della Questura:

- fissa l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di PI e ne dà comunicazione via email/telefono alla Struttura che informa il/la MSNA insieme al Tutore, anche provvisorio.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni:

- se non ancora nominato, sollecita il Trib. Min. per la nomina del Tutore.

Tribunale per i Minorenni:

- se non ha ancora provveduto, nomina il Tutore quanto prima al fine di consentire il pieno godimento delle garanzie procedurali e misure di protezione a favore dei/delle MSNA.

Tutore (volontario):

- dopo la sua nomina e giuramento, contatta immediatamente il/la MSNA attraverso il Serv. Soc. e la Struttura di accoglienza,
- insieme al Personale qualificato della Struttura e ai Serv. Soc., con l'ausilio del Mediatore culturale, informa il/la MSNA degli adempimenti connessi alla sua domanda di PI,
- se questo passaggio non è ancora avvenuto con il Tutore provvisorio, insieme al Personale qualificato della Struttura, contatta l'UI della Questura per la formalizzazione della volontà del/della bambino/a o ragazzo/a (art. 26, c. 5, D. Lgs. 25/2008) - inviando contestualmente il decreto di nomina e verbale di giuramento.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DI ACCESSO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER MSNA: INDICAZIONI OPERATIVE

CHI	COSA	AZIONE	DESTINATARIO
MSNA	Accede alla PI nella struttura di accoglienza per MSNA	Svolge i colloqui con l'Operatore legale della Struttura di accoglienza/Tutore, anche provvisorio, con l'ausilio del Mediatore culturale, riceve le informazioni e manifesta la volontà di accedere alla PI	Manifesta tale volontà all'Operatore legale della Struttura di accoglienza/Tutore, anche provvisorio
OPERATORE LEGALE struttura di accoglienza/c on il supporto del MEDIATORE CULTURALE	Ricevono la manifestazione della volontà del/della MSNA di chiedere PI/ individuano eventuali necessità di PI del/della MSNA	<p>Informano compiutamente il/la MSNA del diritto di accedere alla procedura di riconoscimento della PI e raccolgono la manifestazione della sua volontà di chiedere PI/verificano se il/la MSNA ha già manifestato la volontà di chiedere PI all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale</p> <p>Segnalano alla Proc. Min. l'eventuale mancata nomina del Tutore, mettendo in c.c. il Serv. Sov.</p>	<p>Invidano richiesta di appuntamento per la registrazione della domanda di PI, allegando la manifestazione di volontà sottoscritta dal/dalla MSNA e dal Tutore, anche provvisorio, se in possesso, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UI della Questura di Trieste (immigrazione.ts@poliziadistato.it) indicando nell'oggetto "IV Sezione MSNA richiesta appuntamento per C3", oltre alla lingua madre del/la MSNA e il recapito telefonico del Responsabile della struttura nel testo - Serv. Soc del Comune di Trieste (ufficio.msna@comune.trieste.it,nome.cognome@comune.trieste.it) - Proc. Min. di Trieste (civile.procmin.trieste@giustiziacerit.it;massimiliano.viti@giustizia.it) - Trib. Min. di Trieste (tribmin.trieste@giustizia.it) <p>Invidano eventuale segnalazione della mancata nomina del Tutore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proc. Min. di Trieste (civile.procmin.trieste@giustiziacerit.it; massimiliano.viti@giustizia.it) <p>e in c/c a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serv. Soc del Comune di Trieste. (ufficio.msna@comune.trieste.it, nome.cognome@comune.trieste.it) <p>P.S. nel caso il Tutore sia già nominato dal Trib. Min. andranno allegati anche il decreto di nomina ed il verbale di giuramento</p>
UI DELLA QUESTURA	Riceve la richiesta di formalizzazione della domanda di PI del/della MSNA	Fissa l'appuntamento per il fotosegnalamento e la formalizzazione	Fissa l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di PI e ne dà comunicazione alla Struttura via mail/telefono, che informa il/la MSNA e il Tutore, anche provvisorio
PROC. MIN.	Riceve la segnalazione della mancata nomina del Tutore	Sollecita il Trib. Min. per la nomina del Tutore indicando che il/la MSNA ha richiesto domanda di protezione internazionale	Trasmette sollecito scritto al Trib. Min. di Trieste
TRIB. MIN.	Riceve la richiesta di nomina del Tutore per il/la MSNA	Nomina il Tutore	Convoca il Tutore per l'udienza di giuramento

TUTORE

Contatta il/la MSNA, attraverso il Serv. Soc. e la Struttura di accoglienza

Verifica se l'Operatore legale della Struttura di accoglienza abbia già preso appuntamento con l'UI della Questura/se la domanda di PI del/della MSNA è già stata formalizzata con il Tutore provvisorio

Informa il/la MSNA della sua nomina

Anche insieme/con l'ausilio del Personale qualificato della Struttura/Assistente Sociale, contatta l'UI della Questura per la conferma della domanda di PI del/della MSNA, nel caso non sia già stata contattata in precedenza

Contatta il Serv. Soc. e la Struttura di accoglienza, inviando copia del decreto di nomina e verbale di giuramento (ufficio.msna@comune.trieste.it)

Invia richiesta di appuntamento per la registrazione della domanda di PI, allegando la manifestazione di volontà sottoscritta dal/dalla MSNA e da lui, il decreto di nomina ed il verbale di giuramento a:

- UI della Questura (immig.quest.ts@pecps.poliziadistato.it) e Serv. Soc. del Comune di Trieste (ufficio.msna@comune.trieste.it, nome.cognome@comune.trieste.it)

3 LA FORMALIZZAZIONE/REGISTRAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

MSNA:

- si presenta unitamente al Tutore, anche provvisorio, all'UI della Questura e riceve le informazioni e le comunicazioni inerenti al fotosegnalamento e la compilazione del modello C3, con l'ausilio di un Mediatore culturale,
- risponde alle domande dell'UI della Questura, approva, firma e riceve copia del C3 compilato (art. 26, c. 2, D. Lgs. 25/2008).

Tutore, anche provvisorio:

- assiste il/la MSNA durante la verbalizzazione delle sue dichiarazioni su modello C3 presso l'UI della Questura (artt. 19, c. 1; 26, c. 5, D. Lgs. 25/2008),
- predispone, insieme al/alla MSNA e al personale qualificato della struttura, eventuale documentazione a supporto della domanda, da allegare in sede di registrazione della domanda di PI,
- firma, insieme al/alla MSNA, il modello C3 compilato e ne riceve copia (art. 26, c. 2 e 5, D. Lgs. 25/2008).

Ufficio Immigrazione presso la Questura:

- informa il/la MSNA ed il Tutore sull'attività di fotosegnalamento EURODAC, sulle informazioni che saranno richieste e raccolte durante la compilazione del modello C3, sulla riservatezza dei dati personali e sul loro utilizzo solo per gli scopi connessi alla procedura di PI (art. 10 D. Lgs. 25/2008),
- informa il/la MSNA ed il Tutore della possibilità di contattare, in ogni fase della procedura, l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo (art. 10, c.3, D. Lgs. 25/2208),
- procede al fotosegnalamento EURODAC (8) del/della MSNA, sopra i 14 anni, e redige il verbale delle sue dichiarazioni sul modello C3 a cui allega eventuale documentazione a supporto della domanda, nonché informazioni su eventuali esigenze procedurali e di protezione particolari,
- rilascia un permesso di soggiorno (di seguito pds) temporaneo "per richiesta asilo".

N.B. In caso di previo possesso di pds per minore età, la formalizzazione dell'istanza di protezione non deve necessariamente comportare il ritiro del pds per minore età. Si raccomanda quindi di valutare quale dei due permessi risponda maggiormente al superiore interesse del/della MSNA e alle sue esigenze di tutela specifiche. Si rappresenta che il percorso "minore età" e PI sono due percorsi paralleli che possono coesistere in capo ad un/a bambino/a e/o ragazzo/a in quanto rispondenti a bisogni di protezione differenti.

Tutore (nominato dopo la formalizzazione della domanda di PI):

- contatta immediatamente il Serv. Soc. o la Struttura di accoglienza per incontrare il/la MSNA,
- informa il/la MSNA, con l'ausilio del Mediatore culturale ed insieme all'Operatore legale della Struttura di accoglienza, sull'espletamento degli adempimenti successivi all'avvio della procedura di PI,
- invia il decreto di nomina ed il verbale di giuramento alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (di seguito Comm. Terr.)

N.B. fino alla nomina del Tutore volontario, la Comm. Terr. non può procedere alla convocazione del/della MSNA, dovendo essere quest'ultimo/a accompagnato/a all'audizione proprio dal Tutore volontario.

(8) Procedura di identificazione attraverso le impronte digitali, i dati anagrafici e la fotografia delle persone straniere sopra i 14 anni: Regolamento UE 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di immigranti irregolari per l'applicazione del Regolamento Dublino III (Regolamento UE 604/2013) che permette di determinare quale Paese dell'Unione europea sia competente per l'esame di una domanda d'asilo.

(9) Il pds è rinnovabile fino al termine della procedura di riconoscimento della PI e il richiedente asilo è autorizzato al lavoro dopo 60 giorni dalla formalizzazione (nel caso dei/delle MSNA compatibilmente con le disposizioni normative sul lavoro dei/delle bambini/e e ragazzi/e, compimento del 16° anno di età e adempimento dell'obbligo scolastico, art. 1, c. 622, Legge 296/2006).

FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI PI INDICAZIONI OPERATIVE

CHI	COSA	AZIONE	DESTINATARIO
MSNA	Formalizza la domanda di PI con l'assistenza del Tutore, anche provvisorio	<p>Si presenta in Questura</p> <p>Riceve informazioni, con l'ausilio di un mediatore culturale, su fotosegnalamento EURODAC e riservatezza e utilizzo dei dati C3</p> <p>Approva, firma e riceve copia del C3 compilato</p>	Risponde alle domande dell'UI della Questura per la compilazione del C3 da parte dell'UI della Questura, con l'ausilio di un Mediatore culturale e l'assistenza del Tutore, anche provvisorio
TUTORE, ANCHE PROVVISORIO	Assiste il/la MSNA prima e durante la formalizzazione della domanda di PI presso l'UI della Questura	<p>Predisporre eventuale documentazione a supporto della domanda di PI</p> <p>Assiste il/la MSNA durante la compilazione del C3</p>	<p>Prima della formalizzazione, invia eventuale documentazione da allegare al C3 a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UI della Questura di Trieste (immigrazione.ts@poliziadistato.it) e per c/c a: - Serv. Soc. del Comune di Trieste (ufficio.msna@comune.trieste.it) - Proc. Min. di Trieste (civile.procmin.trieste@giustiziacert.it; massimiliano.viti@giustizia.it) - Trib. Min. di Trieste (tribmin.trieste@giustizia.it) <p>Il giorno della formalizzazione, assiste il/la MSNA all'UI della Questura di Trieste per i relativi adempimenti e presenta eventuale documentazione da allegare al C3</p>
UI DELLA QUESTURA/ mediatore culturale	Procede al fotosegnalamento dei/delle MSNA sopra i 14 anni e alla formalizzazione della domanda di PI	<p>Informa il/la MSNA ed il Tutore, anche provvisorio, su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di fotosegnalamento EURODAC, - informazioni richieste per C3, - riservatezza e scopo utilizzo dei dati raccolti <p>Procede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotosegnalamento - redazione verbale delle dichiarazioni su C3 <p>allega documentazione a supporto della domanda</p>	<p>Rilascia al/alla MSNA e al Tutore, anche provvisorio, copia firmata del C3</p> <p>Rilascia al/alla MSNA un pds per richiesta asilo</p>
TUTORE (nominato dopo la formalizzazio ne della domanda di PI)	Contatta immediatamente il/la MSNA, attraverso il Serv. Soc. o la Struttura di accoglienza	<p>Informa il/la MSNA della sua nomina</p> <p>Informa il/la MSNA sugli adempimenti successivi per la procedura PI (insieme all'Operatore legale della Struttura di accoglienza e al Mediatore culturale)</p>	<p>Contatta il Serv. Soc. e la Struttura di accoglienza, inviando copia del decreto di nomina e verbale di giuramento (ufficio.msna@comune.trieste.it)</p> <p>Invia il decreto di nomina ed il verbale di giuramento alla Comm. Terr. di Trieste (rifugiati.trieste@interno.it, rifugiati.trieste@pecinterno.it)</p>

REGOLAMENTO DUBLINO III, MSNA RICHIEDENTI ASILO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Nel caso in cui risulti che il/la MSNA abbia già presentato domanda di PI in un altro Stato UE ma non abbia familiari o parenti in un altro Stato UE, l'UI della Questura territorialmente competente non procederà ad aprire la pratica Dublino per il/la MSNA trattandosi di competenza de plano dello Stato italiano alla trattazione della domanda di protezione del/della MSNA (art. 8, c. 4, Regolamento UE 604/2013). I soggetti preposti (UI della Questura, Tutore, anche provvisorio, Serv. Soc., ecc.) informeranno il/la MSNA che la sua domanda di PI verrà trattata dallo Stato italiano, ovvero dallo Stato in cui il/la bambino/a e/o ragazzo/a è presente fisicamente dopo aver presentato la domanda, se conforme al suo superiore interesse.

Nel caso in cui risulti che il/la MSNA abbia familiari o parenti in un altro Stato UE con cui vuole ricongiungersi, si rimanda alle Linee Guida sul ricongiungimento familiare del/della MSNA richiedente asilo in applicazione del Regolamento Dublino III elaborate dalla cooperativa CIDAS nell'ambito del progetto EFRIS (10).

MSNA RICHIEDENTI ASILO E TRATTA

Nel caso in cui i soggetti che entrano in contatto con il/la MSNA ravvisino gli indicatori della tratta o del grave sfruttamento lavorativo, si rimanda alle Linee Guida sulla identificazione delle vittime di tratta e procedure di referral di UNHCR (11).

(10) Si veda: <https://www.cidas.coop/servizi/societa-diritti/progetto-efris/>

(11) Si veda: https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf

CORREZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA MSNA RICHIEDENTE ASILO DOPO IL/I COLLOQUIO/I IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA O IN OCCASIONE DELLA FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI PI

Quando, in occasione dei colloqui con i soggetti preposti, il/la MSNA riferisca dei dati anagrafici diversi da quelli con cui è stato/a precedentemente identificato/a dall'Autorità rintracciante, il personale della Struttura di accoglienza chiede la correzione anagrafica prima possibile e accompagna il/la MSNA presso l'ufficio di Polizia per la verbalizzazione delle generalità corrette e il fotosegnalamento. Il/la MSNA e il Tutore, anche provvisorio, consegnano una relazione sociale, previamente inviata ai Serv. Soc., esito dei colloqui con il/la MSNA, da cui risulti l'esigenza di correggere le diverse generalità indicate in fase di identificazione e l'eventuale volontà di chiedere protezione internazionale, nonché ogni documento o elemento utile a comprovare le diverse generalità dichiarate, se in possesso.

E' possibile procedere alla rettifica dei dati anagrafici anche in occasione della formalizzazione della domanda di PI mediante la verbalizzazione del modello C3, consegnando, se in possesso, ogni documento o elemento utile a comprovare le diverse generalità dichiarate. L'Uff. Imm. procederà alla rettifica anagrafica tramite fotosegnalamento EURODAC con le generalità corrette e alla conseguente compilazione del modello C3.

La rettifica dei dati va comunicata dalla Struttura di Accoglienza, alla Proc. Min. e ai Serv. Soc. competenti per l'aggiornamento del fascicolo del/della MSNA, allegando in copia il modello C3, limitatamente alla prima e all'ultima pagina, rispettivamente con le generalità corrette e le sottoscrizioni dell'Autorità di PS, del/la MSNA e del/la Tutore, anche provvisorio, e dell'Interprete, dietro consenso scritto ed espresso del/la MSNA e del Tutore, anche provvisorio, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy ex Regolamento UE 2016/679 e dell'obbligo di riservatezza delle informazioni raccolte per la procedura di protezione internazionale (12). La Proc. Min. procederà agli adempimenti conseguenti con il Trib. Min. per la rettifica dell'anagrafica nei provvedimenti di competenza (13).

(12) Utilizzo esclusivo dei dati nell'ambito di tale procedura e per gli scopi previsti dalla legge, conservazione in banche dati informatiche a cui può accedere solo il richiedente e il personale autorizzato e divulgazione/trasmisione ad altri soggetti, solo con il consenso da parte dell'interessato.

(13) In particolare, nel caso in cui la Proc. Min. non avesse ancora trasmesso al Trib. Min. il fascicolo relativo al/alla MSNA, la Proc. Min. provvederà alla correzione dei dati e lo trasmetterà al Trib. Min.; nel caso in cui la Proc. Min. avesse già trasmesso il fascicolo al Trib. Min., la Proc. Min. provvederà alla trasmissione al Trib. Min. di un aggiornamento con i dati corretti; infine, nel caso in cui la Proc. Min. avesse già trasmesso il fascicolo al Trib. Min. quest'ultimo avesse già emesso i provvedimenti di competenza, la Proc. Min. presenterà un ricorso al Trib. Min. per la correzione di tutti i provvedimenti con i dati corretti e l'aggiornamento del fascicolo.

4 L'ORIENTAMENTO DEL/DELLA MSNA IN VISTA DELL'AUDIZIONE IN COMMISSIONE TERRITORIALE

Dopo la formalizzazione della domanda di PI, di regola il/la MSNA richiedente sarà convocato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (di seguito Comm. Terr.) per la sua audizione in maniera prioritaria.

Commissione Territoriale:

- dispone l'audizione dell'interessato/a e provvede alla notifica della convocazione presso la Struttura, con raccomandata postale e/o via PEC (artt. 11 e 12, c. 1, D. Lgs. 25/2008),
- può omettere l'audizione quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente (art. 12, c. 2, D. Lgs. 25/2008),
- può omettere l'audizione quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso (art. 12, c. 2 bis, D. Lgs. 25/2008) (14).

Operatore legale della Struttura di accoglienza/Tutore:

- chiedono l'esame prioritario della domanda di PI del/della MSNA alla Comm. Terr. (art. 28, c. 1, lett. B, D. Lgs. 25/2008), in considerazione del superiore interesse del/della MSNA e sulla base di una valutazione caso per caso, allegando il decreto di nomina ed il verbale di giuramento del Tutore, nel caso non sia stato già inviato,
- possono chiedere che l'audizione del/della MSNA in Comm. Terr. sia svolta in presenza di personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza al richiedente asilo portatore di particolari esigenze di cui all'art. 17 D. Lgs. 142/2015 (art. 13, c.2, D. Lgs. 25/2008),
- possono chiedere il rinvio dell'intervista, qualora le certificate condizioni di salute non rendano possibile il colloquio in un momento specifico, ovvero qualora l'interessato/a lo richieda per gravi motivi (art. 12, c. 3, D. Lgs. 25/2008),
- possono chiedere l'omissione dell'intervista, in tutti i casi in cui risulti l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale certificata da una Struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (art. 12, c. 2 e 2 bis, D. Lgs. 25/2008),
- informano il/la MSNA, in maniera adeguata alla sua età e al suo grado di maturità, della convocazione per l'audizione e del significato, delle modalità di svolgimento e delle conseguenze dell'esame della sua domanda di PI da parte della Comm. Terr., con l'ausilio del Mediatore culturale ed utilizzando materiale informativo specifico per bambini/e e ragazzi/e (15),
- in vista dell'audizione in Comm. Terr., possono svolgere colloqui di approfondimento della storia personale del/della MSNA, con l'ausilio del Mediatore culturale,
- preparano, insieme al/alla MSNA, con l'ausilio del Mediatore culturale ed eventuali soggetti specifici (medici, psicologi/psichiatri, operatori specializzati della tratta, ecc.), eventuale documentazione a supporto della domanda (16), e la trasmettono alla Comm. Terr., prima dell'audizione.

(14) In tal caso, prima di adottare la decisione formale, la Comm. Terr. comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro 3 giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che, in mancanza di tale richiesta, la Comm. Terr. adotterà la decisione.

(15) Si veda alla nota a piè di pagina n. 8

(16) [1] Ad esempio, documenti personali, quali tessere di partito, lettere di minaccia ecc.; articoli di giornale; documentazione sanitaria rilasciata da una Struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, quale relazione medico-legale relativa a eventuali atti violenti, torture ecc., relazione psicologica o psichiatrica relativa a eventuali traumi e relative terapie anche farmacologiche; relazioni di operatori specializzati ecc.

ORIENTAMENTO DEL/DELLA MSNA IN VISTA DELL'AUDIZIONE PERSONALE INDICAZIONI OPERATIVE

CHI	COSA	AZIONE	DESTINATARIO
MSNA	Riceve comunicazione della sua convocazione per l'audizione in Comm. Terr. e si prepara al colloquio personale	Svolge i colloqui di orientamento e approfondimento con l'Operatore legale ed il Tutore, con l'ausilio del Mediatore culturale, riceve informazioni e predispone, insieme a questi soggetti, eventuale documentazione di supporto	Consegna eventuale documentazione di supporto alla domanda di PI al Tutore/Operatore legale
COMM. TERR.	Dispone/rinvia /omette l'audizione del/della MSNA	Esamina il fascicolo della domanda di PI trasmessa dall'UI della Questura e le richieste e i documenti inviati dall'Operatore legale della Struttura di accoglienza del/della MSNA o dal Tutore Dispone l'audizione del/della MSNA in maniera prioritaria, ammette la presenza di personale di sostegno/rinvia/omette l'audizione del/della MSNA	Notifica le comunicazioni/decisioni relative all'audizione presso la Struttura di accoglienza per la sua comunicazione al/alla MSNA e al Tutore
OPERATORE LEGALE, TUTORE, CON L'AUSILIO DEL MEDIATORE CULTURALE	Orientano il/la MSNA all'audizione in Comm. Terr.	Svolgono, con il/la MSNA, colloqui di orientamento e approfondimento in vista dell'audizione in Comm. Terr. e predispongono eventuale documentazione a supporto della domanda	Invisano alla Comm. Terr. di Trieste richiesta di esame e di eventuale ammissione di personale di sostegno/rinvio/omissione in base alle esigenze individuali del/della MSNA, unitamente alla eventuale documentazione a supporto (rifugiati.trieste@interno.it, rifugiati.trieste@pec.interno.it)

5 L'ESAME DELLA DOMANDA DI PI

L'esame della domanda di PI consiste nell'intervista personale del richiedente asilo sui motivi che lo hanno portato a lasciare il Paese di origine e sul timore di persecuzione o sui rischi che si correrebbero in caso di ritorno in quel Paese da parte di un funzionario della Comm. Terr., ove possibile, dello stesso sesso del richiedente PI (art. 12, c.1. D. Lgs. 25/2008).

Funzionario amministrativo della Commissione Territoriale:

- ha preparazione specifica per l'intervista al/alla bambino/a e/o ragazzo/a, incontra il/la MSNA con l'ausilio dell'Interprete (17) e alla presenza del Tutore e del Personale di sostegno eventualmente ammesso,
- informa il/la MSNA ed il Tutore del diritto d'asilo, delle modalità di svolgimento del colloquio e della normativa sulla privacy,
- svolge il colloquio con il/la MSNA, assicurandogli di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della sua domanda di PI (art. 13, c. 1, D. Lgs. 25/2008),
- può procedere nuovamente all'ascolto del/della MSNA, anche senza la presenza del Tutore, in presenza di giustificati motivi, ferma restando la presenza del Personale di sostegno, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale e al grado di maturità e di sviluppo del/della bambino/a o ragazzo/a, e nel suo esclusivo interesse (art. 13, c. 3, D. Lgs. 25/2008),
- redige verbale del colloquio personale trascrivendo le domande poste e le risposte date dal/dalla MSNA, quando necessario chiede chiarimenti al/alla MSNA sulle risposte fornite (art. 14, c. 1, D. Lgs. 25/2008) (18),
- al termine del colloquio, verifica la correttezza del verbale e apporta le correzioni necessarie, dandone lettura al/alla MSNA e al Tutore, con l'ausilio dell'Interprete (art. 14, c. 1, D. lgs. 25/2008),
- sottoscrive il verbale del colloquio, raccoglie le sottoscrizioni di MSNA, Tutore e Interprete e consegna una copia del verbale al/alla bambino/a o ragazzo/a.

Il/la MSNA convocato/a all'audizione:

- si presenta accompagnato dal Tutore nominato dal Tribunale e, ove previsto, dal personale di supporto eventualmente ammesso,
- espone gli elementi addotti a fondamento della sua domanda di PI,
- risponde alle domande del funzionario, fornendo chiarimenti ove necessario,
- verifica la correttezza del verbale del colloquio, insieme al Tutore e con l'ausilio dell'Interprete e chiede eventuali correzioni ed integrazioni,
- sottoscrive il verbale del colloquio, raccoglie le sottoscrizioni di MSNA, Tutore e Interprete e consegna una copia del verbale al/alla bambino/a o ragazzo/a (19).

(17) Interprete della lingua madre del MSNA o della lingua da questi indicata nel C3 o successivamente comunicata alla Comm. Terr.

(18) La norma prevede che il colloquio sia videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Le Comm. Terr. sono state dotate dei sistemi tecnologici opportuni, ma il sistema non è ancora operativo.

(19) Il verbale del colloquio contiene informazioni estremamente personali e sensibili per le quali necessita massima riservatezza. Il/la MSNA, opportunamente informato/a, può decidere se e con chi condividere il verbale.

Il/la MSNA convocato/a all'audizione:

- si presenta accompagnato dal Tutore nominato dal Tribunale e, ove previsto, dal personale di supporto eventualmente ammesso,
- espone gli elementi addotti a fondamento della sua domanda di PI,
- risponde alle domande del funzionario, fornendo chiarimenti ove necessario,
- verifica la correttezza del verbale del colloquio, insieme al Tutore e con l'ausilio dell'Interprete e chiede eventuali correzioni ed integrazioni,
- sottoscrive il verbale del colloquio e ne riceve una copia.

Il Tutore volontario nominato dal Tribunale:

- partecipa all'audizione del/della MSNA,
- presenta eventuale documentazione a supporto della domanda (se non già consegnata in precedenza),
- dà supporto al/alla MSNA in caso di necessità, rappresenta eventuali esigenze particolari,
- verifica la correttezza del verbale del colloquio, insieme al/alla MSNA e con l'ausilio dell'interprete e chiede eventuali correzioni ed integrazioni,
- sottoscrive il verbale del colloquio.

N.B. Per l'audizione in Commissione Territoriale è prevista per legge l'assistenza del/della MSNA da parte del Tutore nominato.

Laddove sia necessaria la presenza del **personale di supporto:**

- presta la necessaria assistenza e rappresenta eventuali esigenze particolari del/della MSNA.

ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE INDICAZIONI OPERATIVE

CHI	COSA	AZIONE	DESTINATARIO
MSNA	Sostiene il colloquio con il Funzionario amm. della Comm. Terr., con l'ausilio dell'Interprete e l'assistenza del Tutore e del personale di sostegno eventualmente ammesso	<ul style="list-style-type: none"> - Espone gli elementi fondamento della richiesta di PI - Verifica la correttezza del verbale del colloquio - Chiede eventuali correzioni ed integrazioni - Sottoscrive il verbale del colloquio 	Esponde tali elementi al Funzionario amm. della Comm.
FUNZIONARIO AMM. COMM. TERR./INTERPRETE	Svolge il colloquio con il/la MSNA, alla presenza del Tutore e del personale di sostegno eventualmente ammesso	<ul style="list-style-type: none"> - Intervista il/la MSNA - Redige il verbale del colloquio - Verifica la correttezza, con eventuale correzione - Sottoscrive il verbale - Raccoglie le sottoscrizioni del/della MSNA, del Tutore e dell'Interprete 	Consegna copia del verbale del colloquio sottoscritto al/alla MSNA
TUTORE (SOLO TUTORE VOLONTARIO NON ANCHE PROVVISORIO)	Assiste il/la MSNA durante il colloquio	<ul style="list-style-type: none"> - Supporta il/la MSNA in caso di necessità/esigenze particolari - Presenta eventuale documentazione a supporto - Verifica la correttezza del verbale del colloquio - Chiede eventuali correzioni ed integrazioni - Sottoscrive il verbale 	Interloquisce con il Funzionario amm. della Comm. Terr. di Trieste
PERSONALE DI SOSTEGNO (EVENTUALE)	Presta la necessaria assistenza al/alla MSNA, in quanto portatore/portatrice di particolari esigenze, durante il colloquio	<ul style="list-style-type: none"> - Assiste il/la MSNA - Rappresenta eventuali esigenze particolari 	Interloquisce con il Funzionario amm. della Comm. Terr. di Trieste per rappresentare eventuali esigenze particolari del/della MSNA

CORREZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA MSNA IN OCCASIONE DELL'AUDIZIONE IN COMMISSIONE TERRITORIALE

Nel caso in cui, in fase di audizione presso la CT, il/la MSNA riferisca dei dati anagrafici diversi da quelli con cui è stato/a identificato/a dall'Autorità di PS, la Comm. Terr. verbalizza la dichiarazione del/della MSNA delle sue corrette generalità, aggiorna l'anagrafica (nome, cognome, data di nascita e nazionalità) dandone indicazione nel verbale di audizione (e nella decisione) e procede all'aggiornamento dei dati nella banca dati Vestanet. L'Uff. Imm. acquisisce così automaticamente l'aggiornamento anagrafico predisposto dalla Comm. Terr.

La rettifica dei dati va comunicata dalla Struttura di Accoglienza/Tutore alla Proc. Min. e ai Serv. Soc. competenti per l'aggiornamento del fascicolo del/della MSNA, tramite invio della copia del verbale di audizione - limitatamente alla prima pagina con la rettifica anagrafica e alla pagina finale con le sottoscrizioni di Funzionario amministrativo Comm. Terr., MSNA, Tutore e Interprete dietro consenso scritto ed espresso del/la MSNA e del Tutore nel rispetto della vigente normativa sulla privacy ex Regolamento UE 2016/679 e dell'obbligo di riservatezza delle informazioni raccolte per la procedura di protezione internazionale. La Proc. Min. procederà poi con gli adempimenti conseguenti con il Trib. Min. di Trieste per l'aggiornamento del fascicolo del/della MSNA (v. nota a piè di pagina n. 14).

6 LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE

Dopo il colloquio personale, la Comm. Terr. si riunisce in composizione collegiale (Presidente, Esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato da UNHCR, un secondo Funzionario amm. oltre a quello che ha svolto il colloquio). Il Funzionario amm. che ha svolto il colloquio sottopone una proposta di deliberazione alla Comm. Terr. che assume la sua decisione a maggioranza (art. 12, c. 1 bis, e art. 4, c. 4, D. Lgs. 25/2008; art. 32, D. Lgs. 25/2008).

Commissione Territoriale:

- ascolta la proposta di delibera del Funzionario amm. che ha svolto il colloquio con il/la MSNA,
- esamina il caso e delibera a maggioranza di:
 - riconoscere lo Status di rifugiato (art. 1, c. 1 lett. e. e f., D. Lgs. 251/2007),
 - riconoscere la Protezione sussidiaria (art. 1, c. 1 lett. g. e h., D. Lgs. 251/2007),
 - non accogliere la domanda di PI, ma riconoscere la sussistenza dei presupposti di Protezione speciale (art. 19, c. 1.1, D. Lgs. 286/1998) (20),
 - rigettare la domanda di PI con trasmissione degli atti all'UI della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età, se il richiedente è ancora minorenne,
 - rigettare la domanda di PI,
- notifica la decisione al/la MSNA con lettera raccomandata, talvolta anticipata via pec, presso la Struttura di accoglienza dove il/la bambino/a o ragazzo/a è accolto/a.

L'ATTIVITA' DELLA COMM. TERR. INDICAZIONI OPERATIVE

CHI	COSA	AZIONE	DESTINATARIO
COMM. TERR.	Ascolta la proposta di delibera del Funzionario amm.	Delibera a maggioranza, decidendo di: <ul style="list-style-type: none">- riconoscere la PI- non accogliere la domanda di PI, ma riconoscere la Protezione Speciale- rigettare la domanda di PI, con trasmissione degli atti all'UI della Questura per pds minore età, se il richiedente è ancora minorenne- rigettare la domanda di PI	Notifica la decisione al/la MSNA presso la Struttura di accoglienza con lettera raccomandata

(20) Tali presupposti sono la sussistenza di fondati motivi di ritenere che:

- in caso di rientro nel Paese di origine o di rinvio verso un altro Stato, la persona rischi di essere perseguitata o sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani),
- l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

7 LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE

Di seguito alla notifica della decisione della Comm. Terr., l'**Operatore legale della Struttura di accoglienza, con l'ausilio di un Mediatore culturale**, informa il/la MSNA ed il Tutore della decisione e delle conseguenze sullo Status giuridico e l'accoglienza e insieme esaminano le motivazioni della decisione per definire ed organizzare i passi successivi:

- in caso di riconoscimento della PI o della Protezione speciale, accesso all'UI della Questura per la richiesta di rilascio del pds equivalente,
 - in caso di riconoscimento dello Status di rifugiato, del documento di viaggio per rifugiati,
 - in caso di rigetto della domanda di PI o ritenuta non adeguatezza della protezione ricevuta:
 - impugnazione della decisione di rigetto della Comm. Terr. alla Sezione Specializzata presso il Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica della decisione con la difesa tecnica di un avvocato
- N.B. Il/la MSNA ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio dello Stato ex lege ai sensi dell'art. 16 Legge 47/2017,**
- accesso all'UI della Questura per la richiesta di rilascio del pds per minore età da convertire al compimento della maggiore età e contestuale rinuncia all'impugnazione della decisione di rigetto della Comm. Terr.

LA DISAMINA DELLA DECISIONE DELLA CT INDICAZIONI OPERATIVE

CHI	COSA	AZIONE	DESTINATARIO
MSNA E TUTORE	In caso di decisione di riconoscimento della protezione internazionale o speciale e ritenuta adeguatezza della protezione	Richiesta rilascio pds corrispondente alla protezione riconosciuta e documenti per spostarsi al di fuori dei confini nazionali	Richiesta appuntamento all'UI della Questura competente per territorio (immig.quest.ts@pecps.poliziadistato.it)
	In caso di rigetto o ritenuta non adeguatezza della protezione ricevuta	Proposizione del ricorso giurisdizionale Assistenza legale in gratuito patrocinio	Assistenza di un legale per il deposito del ricorso alla Sezione Specializzata presso il Tribunale ordinario competente territorialmente
	In caso di rigetto e non proposizione del ricorso	Richiesta di rilascio del pds per minore età o avvio procedura di conversione	Istanza a UI della Questura competente

In caso di compimento della maggiore età del/della MSNA nelle more dell'esame della domanda di asilo, il/la neomaggiorenne può avviare la procedura di rilascio del pds per motivi di studio/lavoro/attesa occupazione, anche se in possesso di un pds per richiesta asilo e non per minore età poiché, per la conversione del pds ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 286/1998, non è necessario il possesso del pds per minore età ma lo status giuridico di MSNA al momento dell'ingresso sul territorio nazionale con conseguente affidamento ai sensi dell'art. 2 Legge 184/1983. Si evidenzia come Le Linee Guida della Direzione Generale Immigrazione e Politiche d'Integrazione dd. 24.02.17 non escludano la richiesta di parere per la conversione del pds per minore età per i/le MSNA richiedenti asilo.